



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE PRODOTTI
SETTORE DIDATTICA
E SERVIZI AGLI STUDENTI

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261566- Fax 0161 219382
Servizi.studenti@uniupo.it

Decreto del Rettore
Repertorio n. 234
Prot. n. 3753 del 30.03.2015
Titolo V classe 5

Oggetto: emanazione del nuovo *“Regolamento per le attività culturali e ricreative*

IL RETTORE

- VISTO** il nuovo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” adottato ai sensi dei commi 5 e 7 dell’articolo 2 della Legge n. 240 del 30/12/2010, emanato con D.R. 444 del 14/11/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19/11/2011, entrato in vigore il 21/11/2011 e successive modificazione e integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, in vigore dal 15/06/2012 in sostituzione della Legge 2 dicembre 1991, n. 390;
- VISTO** l’art. 3 “Attribuzioni e compiti dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica” del sopra citato D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
- VISTO** il D.P.C.M. 09.04.2001 che stabilisce il principio dell’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;
- VISTA** la Legge 3 agosto 1985, n. 429 “Norme per la gestione dei contributi di cui all’art.11 della Legge 18 dicembre 1951, n.1551, versati dagli studenti delle Università e degli Istituti superiori”;
- VISTO** il D.M. 15 ottobre 1986 “Regolamento di esecuzione della Legge 3 agosto 1985, n.429”;



VISTO il testo del “Regolamento per le attività culturali e ricreative”, emanato con D.R. n. 219 del 16/05/2008;

DATO ATTO che le modifiche che occorre apportare al suddetto regolamento riguardano, in via prioritaria, la composizione della Commissione e le modalità e i criteri di assegnazione;

RITENUTO opportuno definire l’entrata in vigore del presente Regolamento dal giorno successivo alla pubblicazione all’Albo del Rettorato dell’Università;

RILEVATO che occorre procedere alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito web di Ateneo, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione (2/2015/6.2) in data 27/02/2015

VISTA la delibera del Senato Accademico n. (3/2015/4.3) in data 23/03/2015 con la quale veniva espressa l’approvazione al presente regolamento;

VALUTATO ogni opportuno elemento;

DECRETA

1. Di emanare il Regolamento per le attività culturali e ricreative dell’Università del Piemonte Orientale, come sotto indicato.



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'attribuzione di contributi per la realizzazione di attività culturali e ricreative attinenti alla realtà universitaria.

Queste attività sono indirizzate agli studenti dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale e non devono avere scopo di lucro.

Art. 2 - Soggetti richiedenti

Le richieste di utilizzazione dei contributi di cui al precedente articolo 1 possono essere presentate da:

- a) associazioni studentesche che hanno rappresentanze negli Organi accademici e/o Comitati e Commissioni;
- b) altre associazioni studentesche universitarie regolarmente costituite da almeno 1 (uno) anno alla data di emanazione del bando, composte da almeno 50 (cinquanta) studenti in corso o fuori corso da non più di un anno;
- c) gruppo di studenti universitari composti da almeno 50 (cinquanta) studenti in corso o fuori corso da non più di un anno.

Ogni studente può far parte di un solo gruppo o di una sola associazione studentesca richiedente il contributo.

Ogni soggetto (gruppo o associazione studentesca) può presentare una sola richiesta.

I gruppi e le associazioni individuano un responsabile per la regolare esecuzione dell'iniziativa.

Art. 3 – Procedura per la richiesta di finanziamento

Le richieste di ammissione al contributo, redatte in carta semplice, utilizzando un modulo appositamente predisposto, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale e dovranno essere presentate nei termini e secondo le modalità previste dal bando.

Non saranno prese in considerazione le richieste presentate oltre il termine stabilito e/o che risultino incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista.

Si considerano prodotte in tempo utile le richieste spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dal bando. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Le richieste devono contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione, indirizzo, codice fiscale, telefono, fax ed eventuale e-mail del rappresentante legale o del referente responsabile;
- per le associazioni copia dell'atto costitutivo regolarmente registrato;
- dipartimento, corso di studio, numero di matricola del rappresentante legale o del referente responsabile;
- oggetto, finalità e illustrazione del percorso organizzativo;
- periodo di svolgimento dell'iniziativa;

- modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa;



- preventivo dettagliato della spesa complessiva, suddiviso per tipologia di costi e indicazione di altri finanziamenti ottenuti o richiesti per la stessa iniziativa
- coordinate bancarie, comprensive di codice IBAN, dell'associazione o gruppo, ovvero del rappresentante legale o del referente responsabile del soggetto richiedente.

Non sono ammesse a finanziamento le iniziative a carattere politico, sportive, di ricerca scientifica, editoriali, di viaggi di studio e le iniziative collegate o inserite in manifestazioni promosse e organizzate da soggetti diversi da quelli indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4 - Commissione per la valutazione delle richieste

Con delibera del Consiglio di Amministrazione l'Università provvede alla nomina della Commissione preposta all'esame e alla valutazione delle richieste presentate, nonché all'assegnazione dei fondi.

Tale Commissione risulta composta:

- dal rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione
- da due rappresentanti degli studenti in Senato Accademico
- da tre docenti scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.

La Commissione verrà integrata da un dipendente di ruolo (personale tecnico-amministrativo) designato dal Dirigente della struttura competente, con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente è eletto nel proprio seno dalla Commissione fra i rappresentanti dei professori universitari.

La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

I componenti della commissione decadono qualora perdano la qualità di componenti del consiglio stesso.

La commissione è convocata dal presidente in misura ordinaria, almeno una volta all'anno, e in modo straordinario all'occorrenza o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno 4 componenti. Le deliberazioni della Commissione sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

La Commissione redige apposita graduatoria dei progetti presentati, che verrà approvata con decreto del Direttore Generale, e sarà resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Ufficiale dell'Università oltre che pubblicata nel sito web di Ateneo.

Avverso le decisioni della Commissione è possibile esperire ricorso da inoltrare, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, al Rettore dell'Università.

Eventuali ricorsi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione.

Art. 5 - Modalità e criteri di assegnazione

Le regole generali per la programmazione delle attività autogestite dagli studenti e i criteri per la ripartizione dei fondi sono definiti dagli Organi accademici competenti.

Art.6 – Aspetti finanziari

Le iniziative ed attività culturali e ricreative, definite nell'anno cui fa riferimento il relativo bando, vengono finanziate sulla base delle somme iscritte nell'apposito capitolo di bilancio. Concorrono alla formazione delle disponibilità finanziarie i versamenti liberali e le sponsorizzazioni effettuate da Enti pubblici o da privati, a condizione che detti contributi siano previamente approvati dal Consiglio di Amministrazione.



L'erogazione dei contributi avverrà in due soluzioni. La prima pari al 70% del finanziamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del progetto; la seconda a saldo, pari al 30%, entro 90 (novanta) giorni dalla data del termine del progetto, a seguito di approvazione della rendicontazione, contenente la documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle relazioni relative al progetto effettuato.

Tutte le iniziative ed attività finanziate inerenti a ciascun anno accademico devono essere espletate e completate entro l'anno accademico di riferimento; detto termine verrà ulteriormente esplicitato nel bando.

Nel caso in cui il/i progetto/i finanziato/i non venga/no realizzati, nei termini indicati dal bando, gli stanziamenti saranno automaticamente recuperati dall'Ateneo e destinati all'apposito capitolo di bilancio, per essere fruiti nell'esercizio successivo.

Se lo stanziamento risultasse insufficiente a sostenere in modo adeguato la realizzazione di tutte le iniziative ammissibili ai sensi dei precedenti articoli, la Commissione procede al riparto, dando priorità alle richieste che, a suo insindacabile giudizio, saranno ritenute maggiormente rilevanti per interesse culturale e che favoriscano la socializzazione tra gli studenti.

Nel caso in cui lo stanziamento non venisse interamente assegnato, l'Amministrazione si riserva la possibilità di riaprire, nel corso dell'anno cui il bando fa riferimento, i termini per la presentazione di nuove domande.

Art. 7 – Soggetti esclusi

Sono esclusi dal finanziamento:

- i gruppi o le associazioni che non si attengano agli obblighi previsti dal presente Regolamento;
- i gruppi o le associazioni che non abbiano realizzato l'iniziativa precedentemente approvata e finanziata.

Art. 8 – Pubblicità delle iniziative finanziate

Le manifestazioni e le attività finanziate con i contributi concessi ai sensi del presente Regolamento, dovranno essere adeguatamente pubblicizzate al fine di promuovere la partecipazione degli studenti nei confronti dei quali sono promosse. Il materiale pubblicitario relativo alle iniziative dovrà riportare in evidenza menzione del contributo ricevuto dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali inseriti nelle richieste di ammissione al contributo, sul modulo di partecipazione allegato al bando, saranno trattati da questa Università per le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Art. 10 – Entrata in vigore



Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo dell'Ateneo.

Il regolamento è disponibile sul sito web dell'Università.

F.TO IL RETTORE
(Prof. Cesare Emanuel)